SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 60**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 marzo 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 11 marzo 1991, n. 75.

Interventi urgenti per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di edilizia scolastica ed universitaria intese ad assicurare la immediata realizzazione di opere occorrenti per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene e agibilità, necessarie e indilazionabili, tenuto conto della situazione di pericolosità e di degrado degli edifici stessi, nonché per consentire alle università ed istituti di istruzione superiore di grado universitario la realizzazione di interventi urgenti mediante una migliore utilizzazione delle risorse disponibili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Finanziamento per opere di edilizia scolastica

1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una legge-quadro, per interventi urgenti di opere di edilizia scolastica si provvede secondo le disposizioni del presente articolo.

2. La Cassa depositi e prestiti, entro il limite massimo dei mutui concedibili agli enti locali, è autorizzata a concedere mutui ventennali ai comuni e alle province per un ammontare complessivo di lire 1.500 miliardi per le finalità di cui al comma 3. L'onere di ammortamento dei mutui è a carico dello Stato.

3. Il finanziamento per l'edilizia scolastica di cui al comma 2 è finalizzato alla realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità, necessarie e indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosità derivante dallo stato degli edifici stessi.

4. La ripartizione dei finanziamenti tra i comuni e le province e la concessione dei mutui sono effettuate secondo le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, come modificato dal decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1988, n. 464.

5. Le quote dei finanziamenti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, possono essere concesse, con le procedure e le modalità previste dall'articolo 4 del decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1988, n. 464, fino al 31 dicembre 1992. Con le stesse procedure e modalità può essere autorizzata, nell'ambito dei mutui concessi, una diversa destinazione dei fondi.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1992 e in lire 165 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

Art. 2.

Arredamento scolastico

1. Per fare fronte alle esigenze straordinarie e non procrastinabili strettamente connesse con la possibilità dell'erogazione del servizio scolastico, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a provvedere all'acquisto dell'arredamento scolastico per le scuole di ogni ordine e grado.

2. Ai fini di cui al comma 1, in aggiunta alle autorizzazioni legislative vigenti, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1991, di lire 20 miliardi per l'anno 1992 e di lire 15 miliardi per l'anno 1993.

3. Il Ministero della pubblica istruzione ripartisce lo stanziamento di cui al comma 2 tra i provveditori agli studi, che provvedono all'acquisto degli arredamenti.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti:

a) «Partecipazione all'Esposizione universale di Siviglia del 1992», per lire 5 miliardi per l'anno 1991 e per lire 10 miliardi per l'anno 1992;

b) «Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile», per lire 5 miliardi per l'anno 1992 e per lire 10 miliardi per l'anno 1993;

c) «Interventi per le politiche giovanili», per lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Art. 3.

Interventi di piccola manutenzione

1. Per assicurare l'immediatezza degli interventi di piccola manutenzione dei locali scolastici, necessari e indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosità derivante dallo stato degli edifici, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a provvedere direttamente con le modalità, in quanto compatibili, previste per gli acquisti dalle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi.

3. I provveditori agli studi assegnano i fondi alle singole istituzioni scolastiche, secondo modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione.

4. All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5535 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1991.

Art. 4.

Intervento urgente per la sede dell'istituto tecnico commerciale «Gaetano Salvemini» di Casalecchio di Reno

1. A parziale copertura della spesa per la realizzazione del nuovo compendio destinato in uso all'istituto tecnico commerciale «Gaetano Salvemini» di Casalecchio di Reno, e assegnato alla provincia di Bologna un contributo di lire 10 miliardi per l'anno 1991 e lire 1 miliardo per l'anno 1992.

2. Per assicurare l'utilizzazione del compendio a decorrere dal prossimo anno scolastico, si applicano le procedure di somma urgenza previste per gli interventi in materia di protezione civile.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi infrastrutturali per la scuola secondaria superiore».

Art. 5.

Interventi per l'edilizia universitaria

1. Le università e gli istituti di istruzione superiore di grado universitario possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di credito individuati nel decreto del Ministro del tesoro in data 22 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 28 febbraio 1991, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985, n. 331.

2. A garanzia di tali mutui le istituzioni di cui al comma 1 possono rilasciare delegazioni di pagamento a valere sulle entrate indicate al comma 3, o altro tipo di garanzia che le istituzioni stesse, nell'ambito della propria autonomia, ritenessero di rilasciare.

3. Per il calcolo del limite dell'onere complessivo di ammortamento annuo dei mutui che le istituzioni di cui al comma 1 possono contrarre, previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, si tiene conto, oltre che dei finanziamenti a ciascuna istituzione trasferiti ai sensi della lettera *b)* del comma 2 dello stesso articolo 7, anche delle entrate derivanti da tasse e soprattasse.

4. Per il pagamento delle rate di ammortamento dei predetti mutui le istituzioni di cui al comma 1 possono utilizzare anche i finanziamenti concessi per l'edilizia in attuazione dell'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

5. I finanziamenti concessi per l'edilizia in attuazione dell'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, possono essere impiegati anche per interventi di manutenzione straordinaria su beni immobili, utilizzati a qualsiasi titolo dalle predette istituzioni per i propri compiti istituzionali.

Art. 6.

Variazioni di bilancio

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse all'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro della pubblica istruzione*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0120

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 1991.

Individuazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, dei comitati generali di cui si avvale la conferenza Stato-regioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che trasferisce le attribuzioni degli organismi a composizione mista Stato-regioni alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che provvede al riordino delle funzioni della conferenza e degli organismi a composizione mista predetti e in particolare l'art. 6, che prevede l'individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di comitati generali a competenza integrata funzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 1989 che istituisce l'ufficio di segreteria della conferenza;

Visto il parere della conferenza espresso nella seduta del 19 giugno 1990;

Di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

1. La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito nominata conferenza, si avvale per l'esercizio delle proprie funzioni dei seguenti comitati generali:

a) affari istituzionali e generali;

b) affari finanziari e della programmazione;

c) assetto ed organizzazione del territorio, trasporti e politiche del Mezzogiorno;

d) paesaggio e tutela dell'ambiente;

e) servizi sanitari e sociali;

f) attività produttive, istruzione e formazione professionale.

Art. 2.

1. I comitati generali svolgono, ciascuno per la parte relativa alle proprie attribuzioni, attività istruttoria su tutti i provvedimenti di competenza della conferenza. La conferenza in seduta plenaria può delegare un comitato generale ad assumere decisioni su specifiche questioni.

2. Le conclusioni della fase istruttoria sono trasmesse a tutti i componenti la conferenza con congruo anticipo rispetto alla convocazione della conferenza stessa.

3. I comitati generali si avvalgono ai fini istruttori degli esistenti organismi a composizione mista Stato-regioni, comunque denominati, operanti a tale scopo come loro comitati.

Art. 3.

1. Alle riunioni dei comitati generali di cui al precedente art. 1 partecipano i Ministri interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno ed i presidenti delle regioni di seguito indicate:

a) affari istituzionali e generali: Friuli-Venezia Giulia, Marche, Umbria e Valle d'Aosta;

b) affari finanziari e della programmazione: Lombardia, Veneto, Sardegna e Calabria;

c) assetto ed organizzazione del territorio, trasporti, politiche del Mezzogiorno: Puglia, Liguria, Campania e Trentino-Alto Adige;

d) paesaggio e tutela dell'ambiente: Emilia-Romagna, Basilicata, Abruzzo e provincia autonoma di Trento;

e) servizi sanitari e sociali: Lazio, Emilia-Romagna, Sicilia e Marche;

f) attività produttive, istruzione e formazione professionale: Toscana, provincia autonoma di Bolzano, Molise e Piemonte.

Art. 4.

1. Per assicurare un adeguato supporto organizzativo per le attività della conferenza e dei comitati generali di cui al presente decreto, il contingente di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 1989 è fissato in 50 unità, di cui 15 provenienti dalle regioni e province autonome.

Roma, 31 gennaio 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali
MACCANICO

91A1212

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 dicembre 1990, n. 453.

Regolamento concernente la normativa relativa ai dispositivi di frenatura per idroestrattori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi o sistemi di sicurezza diversi da quelli previsti nel citato decreto;

Visto l'art. 130 del citato decreto, che stabilisce l'obbligo di munire gli idroestrattori di freno adatto ed efficace;

Considerata la funzione del freno nelle particolari condizioni di funzionamento e di impiego degli idroestrattori nell'industria degli esplosivi;

Valutate, in relazione alle condizioni di vincolo, le esigenze di contenere comunque vibrazioni e/o oscillazioni causate da eventuali squilibri di carico;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Visto il parere del Consiglio di Stato, acquisito ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nell'adunanza generale del 22 marzo 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 1990, n. 21829/CO-3;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Per gli idroestrattori a funzionamento continuo del tipo a spinta a carcassa chiusa con carico e scarico a flusso continuo, impiegati nell'industria degli esplosivi, il dispositivo di frenatura di cui all'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, può essere sostituito con un sistema automatico di rilevamento di squilibrio rispondente ai seguenti requisiti:

a) che sia posizionato, tarato e collaudato con certificazione delle prove, da un tecnico della ditta costruttrice della macchina o da un tecnico abilitato;

b) che sia costruito a regola d'arte, con protezione contro il semplice guasto;

c) che sia in grado di intervenire sulle funzioni della macchina:

1) interrompendo istantaneamente l'alimentazione del prodotto;

2) disattivando istantaneamente il circuito di alimentazione del motore della girante;

3) provvedendo affinché l'azione di spinta per lo scarico del prodotto sia mantenuta almeno sino all'arresto della girante;

d) che non sia autoreinseribile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 dicembre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1991
Registro n. 2 Lavoro, foglio n. 197

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 395, ultimo comma, del D.P.R. n. 547/1955 dispone: «Le disposizioni del presente decreto non si applicano, altresì, per le macchine, impianti e loro parti, costruiti o installati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quando si tratti di adottare nuovi mezzi o sistemi di sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi da quelli prescritti dal decreto stesso. Il riconoscimento dell'efficacia di nuovi mezzi e sistemi è effettuato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'art. 393».

— L'art. 130 del medesimo D.P.R. n. 547/55 dispone: «Le macchine per centrifugare in genere, quali gli idroestrattori e i separatori a forza centrifuga, debbono essere munite di solido coperchio dotato del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72 e di freno adatto ed efficace. Qualora, in relazione al particolare uso della macchina, non sia tecnicamente possibile applicare il coperchio, il bordo dell'involucro esterno deve sporgere di almeno tre centimetri verso l'interno rispetto a quello del paniere».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

91G0114

DECRETO 21 dicembre 1990.

Inserimento del comune di San Cesareo, di nuova costituzione, nell'ambito territoriale di competenza della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 5 di Colleferro dell'U.P.L.M.O. di Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla «Organizzazione del mercato del lavoro»;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge suddetta;

Visto il precedente decreto ministeriale del 16 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 133 dell'8 giugno 1988, con il quale, in attuazione delle citate disposizioni e sulla scorta del parere espresso dalla commissione regionale per l'impiego in data 17 settembre 1987, si è provveduto a determinare nella regione Lazio le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura e a definire gli ambiti territoriali;

Constatato che, successivamente al citato provvedimento ministeriale, con la legge regionale della regione Lazio n. 32 del 23 marzo 1990, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 del 26 marzo 1990 al Bollettino ufficiale della regione medesima n. 8 del 20 marzo 1990, è stato costituito il comune di San Cesareo in provincia di Roma;

Ritenuto di dover provvedere in merito alla individuazione della sezione circoscrizionale a cui ricondurre il predetto comune di nuova costituzione;

Considerato che il comune di San Cesareo è stato costituito mediante la elevazione a comune autonomo dell'omonima frazione del comune di Zagarolo e che, pertanto, il suo territorio si trova interamente circoscritto nell'ambito circoscrizionale, così come definito dal decreto ministeriale del 16 marzo 1988, ricomprendente il secondo;

Ritenuto pertanto che il comune di San Cesareo va espressamente ricondotto nell'ambito circoscrizionale in cui risulta compreso il comune di Zagarolo e che, perciò, va formalmente inserito nell'ambito di competenza della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 5 con sede a Colleferro;

Decreta:

Il comune di San Cesareo, costituito nella regione Lazio successivamente al decreto ministeriale del 16 marzo 1988 con il quale sono state determinate le locali sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, è inserito nella circoscrizione territoriale di competenza della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 5 di Colleferro (U.P.L.M.O. di Roma).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, 21 dicembre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1991
Registro n. 2 Lavoro, foglio n. 39

91A1213

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 17 febbraio 1990.

Ammissione agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata nell'ambito dell'iniziativa Eureka dell'Alfa Romeo Avio S.p.a. - Napoli.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22, recante: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 9 luglio 1987;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano del 28 aprile 1980;

Visto il regolamento concernente la «Disciplina delle modalità di funzionamento della commissione tecnico-consultiva» di cui all'art. 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22;

Visti i propri decreti in data 11 marzo 1989, e 16 novembre 1989 con i quali sono stati ripartiti i fondi per l'anno 1989 in relazione alle esigenze di intervento;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1987 per il quale le riserve di legge sono applicate sull'importo complessivo del Fondo;

Visto il proprio decreto del 29 dicembre 1989 con il quale è stata impegnata la somma di L. 213.958.350.000 a fronte di richieste di finanziamento per progetti internazionali;

Vista l'approvazione del progetto EU 33 «Euromat-Cerasep - Applicazioni di materiali ceramici ai motori a turbina» nella conferenza ministeriale Eureka di Londra del 30 giugno 1986;

Vista la relazione trasmessa dall'IMI su detto progetto di ricerca;

Viste le proposte della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 2 della legge n. 22/1987, in data 6 febbraio 1990;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito del progetto Eureka EU 33 sono ammesse agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, previsti dalle anzidette leggi, le attività di ricerca svolte — nella misura, nella forma e con le modalità indicate — da:

ALFA ROMEO AVIO S.P.A. - Napoli.

Luogo di svolgimento della ricerca: Sud.

Progetto di ricerca: «EU 33 - Euromat-Cerasep - Applicazioni di materiali ceramici ai motori a turbina» (pratica IMI n. 52830).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 2.854 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Grandi Sud.

Durata: sei anni con inizio dal 1° giugno 1989.

Garanzie: fidejussione della Aeritalia - Società aerospaziale italiana per azioni - Napoli.

Art. 2.

Il presente decreto sarà notificato, ai fini dell'efficacia, per la parte di competenza, alla commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Copie del presente decreto saranno trasmesse al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro, alla segreteria del CIPI ed all'IMI; all'esito della procedura di notifica alla commissione delle Comunità europee, il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1990

Il Ministro: RUBERTI

91A1190

DECRETO 17 febbraio 1990.

Ammissione agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata nell'ambito dell'iniziativa Eureka dell'Auselda AED Group S.p.a. - Roma.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22, recante: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 9 luglio 1987;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano del 28 aprile 1980;

Visto il regolamento concernente la «Disciplina delle modalità di funzionamento della commissione tecnico-consultiva» di cui all'art. 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22;

Visti i propri decreti in data 11 marzo 1989 e 16 novembre 1989 con i quali sono stati ripartiti i fondi per l'anno 1989 in relazione alle esigenze di intervento;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1987 per il quale le riserve di legge sono applicate sull'importo complessivo del Fondo;

Visto il proprio decreto del 29 dicembre 1989 con il quale è stata impegnata la somma di L. 213.958.350.000 a fronte di richieste di finanziamento per progetti internazionali;

Vista l'approvazione del progetto EU 58 «Europolis» nella conferenza ministeriale Eureka di Londra del 30 giugno 1986;

Vista la relazione trasmessa dall'IMI su detto progetto di ricerca;

Viste le proposte della commissione tecnico-consultiva, di cui all'art. 2 della legge n. 22/1987, in data 6 febbraio 1990;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito del progetto Eureka EU 58 sono ammesse agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, previsti dalle anzidette leggi, le attività di ricerca svolte — nella misura, nella forma e con le modalità indicate — da:

AUSELDA AED GROUP S.P.A - Roma.

Luogo di svolgimento della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: «EU 58 - Europolis» (pratica IMI n. 50646).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 6.183 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Piccole Nord

Durata: cinque anni con inizio dal 1° gennaio 1987.

Condizioni particolari:

aumento del capitale sociale almeno di lire 2.800 milioni da effettuarsi per contanti prima della stipula;

impegno a non effettuare distribuzioni a qualsiasi titolo a valere sul patrimonio netto in essere dopo il predetto aumento di capitale e sugli utili degli esercizi 1988, 1989, 1990.

Garanzie: fidejussione di uno o più istituti di credito di gradimento dell'IMI, da prestare anche con separato atto, anche successivamente alla stipula.

Art. 2.

Il presente decreto sarà notificato, ai fini dell'efficacia, per la parte di competenza, alla commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Copie del presente decreto saranno trasmesse al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro, alla segreteria del CIPI ed all'IMI; all'esito della procedura di notifica alla commissione delle Comunità europee, il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1990

Il Ministro: RUBERTI

91A1191

DECRETO 17 febbraio 1990.

Ammissione agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata nell'ambito dell'iniziativa Eureka della Società italiana sistemi informativi elettronici - Italsiel S.p.a. - Roma, e della Sidercad - Consorzio per lo sviluppo e l'impiego di tecniche innovative nella progettazione edile-civile-industriale - Genova.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22, recante: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 9 luglio 1987;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano del 28 aprile 1980;

Visto il regolamento concernente la «Disciplina delle modalità di funzionamento della commissione tecnico-consultiva» di cui all'art. 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22;

Visti i propri decreti in data 11 marzo 1989 e 16 novembre 1989 con i quali sono stati ripartiti i fondi per l'anno 1989 in relazione alle esigenze di intervento;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1987 per il quale le riserve di legge sono applicate sull'importo complessivo del Fondo;

Visto il proprio decreto del 29 dicembre 1989 con il quale è stata impegnata la somma di L. 213.958.350.000 a fronte di richieste di finanziamento per progetti internazionali;

Vista l'approvazione del progetto EU 130 «Sistemi di fabbricazione integrati per le costruzioni metalliche» nella conferenza ministeriale Eureka di Madrid del 15 settembre 1987;

Vista la relazione trasmessa dall'IMI su detto progetto di ricerca;

Viste le proposte della commissione tecnico-consultiva, di cui all'art. 2 della legge n. 22/1987, in data 6 febbraio 1990;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito del progetto Eureka EU 130 sono ammesse agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, previsti dalle anzidette leggi, le attività di ricerca svolte — nella misura, nella forma e con le modalità indicate — da: SOCIETÀ ITALIANA SISTEMI INFORMATIVI ELETTRONICI - ITALSIEL S.P.A. - ROMA, E SIDERCAD - CONSORZIO PER LO SVILUPPO E L'IMPIEGO DI TECNICHE INNOVATIVE NELLA PROGETTAZIONE EDILE-CIVILE-INDUSTRIALE - GENOVA.

Luogo di svolgimento della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: «EU 130 - CIM» (pratica IMI n. 50862).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 1.712,5 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Grandi Nord.

Durata: cinque anni con inizio dal 15 settembre 1987.

Garanzie: nessuna.

Art. 2.

Il presente decreto sarà notificato, ai fini dell'efficacia, per la parte di competenza, alla commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Copie del presente decreto saranno trasmesse al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro, alla segreteria del CIPI ed all'IMI; all'esito della procedura di notifica alla commissione delle Comunità europee, il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1990

Il Ministro: RUBERTI

91A1192

DECRETO 17 febbraio 1990.

Ammissione agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata nell'ambito dell'iniziativa Eureka della Telettra - Telefonia elettronica e radio S.p.a. - Milano.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22, recante: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 9 luglio 1987;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano del 28 aprile 1980;

Visto il regolamento concernente la «Disciplina delle modalità di funzionamento della commissione tecnico-consultiva» di cui all'art. 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22;

Visti i propri decreti in data 11 marzo 1989 e 16 novembre 1989 con i quali sono stati ripartiti i fondi per l'anno 1989 in relazione alle esigenze di intervento;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1987 per il quale le riserve di legge sono applicate sull'importo complessivo del Fondo;

Visto il proprio decreto del 29 dicembre 1989 con il quale è stata impegnata la somma di L. 213.958.350.000 a fronte di richieste di finanziamento per progetti internazionali;

Vista l'approvazione del progetto EU 189 «Sistema ottico di trasmissione ad altissima velocità» nella conferenza ministeriale Eureka di Madrid del 15 settembre 1987;

Vista la relazione trasmessa dall'IMI su detto progetto di ricerca;

Viste le proposte della commissione tecnico-consultiva, di cui all'art. 2 della legge n. 22/1987, in data 6 febbraio 1990;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito del progetto Eureka EU 189 sono ammesse agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, previsti dalle anzidette leggi, le attività di ricerca svolte — nella misura, nella forma e con le modalità indicate — da:

TELETTRA - TELEFONIA ELETTRONICA E RADIO S.P.A. - Milano.

Luogo di svolgimento della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: «EU 189 - Sistema ottico di trasmissione ad altissima velocità» (pratica IMI n. 50513).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 5.155 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Grandi Nord.

Durata: cinque anni con inizio dal 15 settembre 1987.

Garanzie: lettera di patronage della Fiat S.p.a. - Torino.

Art. 2.

Il presente decreto sarà notificato, ai fini dell'efficacia, per la parte di competenza, alla commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Copie del presente decreto saranno trasmesse al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro, alla segreteria del CIPI ed all'IMI; all'esito della procedura di notifica alla commissione delle Comunità europee, il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1990

Il Ministro: RUBERTI

91A1193

DECRETO 17 febbraio 1990.

Ammissione agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata nell'ambito dell'iniziativa Eureka della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. - Roma, e della Telettra - Telefonia elettronica e radio S.p.a.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22, recante: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 9 luglio 1987;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano del 28 aprile 1980;

Visto il regolamento concernente la «Disciplina delle modalità di funzionamento della commissione tecnico-consultiva» di cui all'art. 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22;

Visti i propri decreti in data 11 marzo 1989 e 16 novembre 1989 con i quali sono stati ripartiti i fondi per l'anno 1989 in relazione alle esigenze di intervento;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1987 per il quale le riserve di legge sono applicate sull'importo complessivo del Fondo;

Visto il proprio decreto del 29 dicembre 1989 con il quale è stata impegnata la somma di L. 213.958.350.000 a fronte di richieste di finanziamento per progetti internazionali;

Vista l'approvazione del progetto EU 256 «Bit rate reduction system for HDTV digital transmission» nella conferenza ministeriale Eureka di Copenhagen del 30 giugno 1988;

Viste le relazioni trasmesse dall'IMI su detto progetto di ricerca;

Viste le proposte della commissione tecnico-consultiva, di cui all'art. 2 della legge n. 22/1987, in data 6 febbraio 1990;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito del progetto Eureka EU 256 sono ammesse agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, previsti dalle anzidette leggi, le attività di ricerca svolte — nella misura, nella forma e con le modalità indicate — da:

1) RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. - Roma.

Luogo di svolgimento della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: «EU 256 - Bit rate reduction system for HDTV digital transmission» (pratica IMI n. 51677).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 1 162.5 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Grandi Nord.

Durata: quattro anni e sei mesi con inizio dal 1° luglio 1988.

Condizioni particolari: presentazione di un capitolato tecnico unico con il progetto Telettra (pratica IMI n. 51676);

Garanzie: fidejussione di uno o più istituti di credito di gradimento dell'IMI, da rilasciare anche con separato atto, anche successivamente alla stipula.

2) TELETTRA - TELEFONIA ELETTRONICA E RADIO S.P.A.

Luogo di svolgimento della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: «EU 256 - Bit rate reduction system for HDTV digital transmission» (pratica IMI n. 51676).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 2.167,5 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Grandi Nord.

Durata: quattro anni e sei mesi con inizio dal 1° luglio 1988.

Garanzie: lettera di patronage della Fiat S.p.a.

Condizioni particolari: presentazione di un capitolato tecnico unico con il progetto RAI (pratica IMI n. 51677);

Art. 2.

Il presente decreto sarà notificato, ai fini dell'efficacia, per la parte di competenza, alla commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Copie del presente decreto saranno trasmesse al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro, alla segreteria del CIPI ed all'IMI; all'esito della procedura di notifica alla commissione delle Comunità europee, il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1990

Il Ministro: RUBERTI

91A1194

DECRETO 3 maggio 1990.

Ammissione agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata nell'ambito dell'iniziativa Eureka della Sepa - Società di elettronica per l'automazione S.p.a. - Torino, della Elkron S.p.a. - Torino e della Pianelli & Traversa S.r.l. - Torino.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22, recante: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 9 luglio 1987;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano del 28 aprile 1980;

Visto il regolamento concernente la «Disciplina delle modalità di funzionamento della commissione tecnico-consultiva» di cui all'art. 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22;

Visti i propri decreti in data 11 marzo 1989 e 16 novembre 1989 con i quali sono stati ripartiti i fondi per l'anno 1989 in relazione alle esigenze di intervento;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1987 per il quale le riserve di legge sono applicate sull'importo complessivo del Fondo;

Visto il proprio decreto del 29 dicembre 1989 con il quale è stata impegnata la somma di L. 213.958.350.000 a fronte di richieste di finanziamento per progetti internazionali;

Vista l'approvazione del progetto EU 110 «Mithra» nella conferenza ministeriale Eureka di Londra del 30 giugno 1986;

Viste le relazioni trasmesse dall'IMI su detto progetto di ricerca;

Viste le proposte della commissione tecnico-consultiva, di cui all'art. 2 della legge n. 22/1987, in data 20 apribraio 1990;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito del progetto Eureka EU 110 sono ammesse agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, previsti dalle anzidette leggi, le attività di ricerca svolte — nella misura, nella forma e con le modalità indicate — da:

1) SEPA - SOCIETÀ DI ELETTRONICA PER L'AUTOMAZIONE S.P.A. - Torino.

Luogo di svolgimento della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: «EU 110 - Mithra. Robotica mobile per sorveglianza e primo intervento» (pratiche IMI n. 50537 Sepa; n. 50931 Elkron e n. 51349 Pianelli & Traversa).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 3.965 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Grandi Nord.

Durata: sei anni con inizio dal 1° gennaio 1987.

Garanzie: nessuna.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le pratiche n. 50931 e n. 51349.

2) ELKRON S.P.A. - Torino.

Luogo di svolgimento della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: «EU 110 - Mithra. Robotica mobile per sorveglianza e primo intervento» (pratiche IMI n. 50537 Sepa; n. 50931 Elkron e n. 51349 Pianelli & Traversa).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 1.475,5 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Grandi Nord.

Durata: sei anni con inizio dal 1° gennaio 1987.

Garanzie: nessuna.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le pratiche n. 50537 e n. 51349.

3) PIANELLI & TRAVERSA S.R.L. - Torino.

Luogo di svolgimento della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: «EU 110 - Mithra. Robotica mobile per sorveglianza e primo intervento» (pratiche IMI n. 50537 Sepa; n. 50931 Elkron e n. 51349 Pianelli & Traversa).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 4.199 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Grandi Nord.

Durata: sei anni con inizio dal 1° gennaio 1987.

Garanzie: fidejussione della «Fornara S.p.a.» liberabile ad avvenuto recupero reddituale della richiedente.

Condizioni particolari:

a) aumento prima della stipula del capitale sociale da lire 10 miliardi a lire 15 miliardi mediante utilizzo di sovvenzione dei soci;

b) postergazione all'IMI delle sovvenzioni dei soci, assommanti al 30 giugno 1989 a lire 26.924 milioni, salvo quanto sarà utilizzato per l'aumento del capitale sociale di cui al punto *a)* e per il ripianamento delle perdite degli esercizi 1988 e 1989;

c) impegno ad effettuare apporti di finanza fresca a copertura delle perdite dell'esercizio 1989 eccedenti l'importo di lire 3,1 miliardi previsto dalla «Pianelli & Traversa»;

d) impegno a non effettuare distribuzioni a qualsiasi titolo a valere sugli eventuali utili degli esercizi 1990 e 1991;

e) capitolato tecnico unico con le pratiche n. 50537 e n. 50931.

Art. 2.

Il presente decreto sarà notificato, ai fini dell'efficacia, per la parte di competenza, alla commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Copie del presente decreto saranno trasmesse alla segreteria del CIPI ed all'IMI; all'esito della procedura di notifica alla commissione delle Comunità europee, il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1990

Il Ministro: RUBERTI

91A1195

DECRETO 3 maggio 1990.

Ammissione agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata nell'ambito dell'iniziativa Eureka della Fidia S.p.a. - S. Mauro Torinese.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22, recante: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 9 luglio 1987;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano del 28 aprile 1980;

Visto il regolamento concernente la «Disciplina delle modalità di funzionamento della commissione tecnico-consultiva» di cui all'art. 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22;

Visti i propri decreti in data 11 marzo 1989, e 16 novembre 1989 con i quali sono stati ripartiti i fondi per l'anno 1989 in relazione alle esigenze di intervento;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1987 per il quale le riserve di legge sono applicate sull'importo complessivo del Fondo;

Visto il proprio decreto del 29 dicembre 1989 con il quale è stata impegnata la somma di L. 213.958.350.000 a fronte di richieste di finanziamento per progetti internazionali;

Vista l'approvazione del progetto EU 154 «La fabbrica del futuro» nella conferenza ministeriale Eureka di Stoccolma del 17 dicembre 1986;

Vista la relazione trasmessa dall'IMI su detto progetto di ricerca;

Viste le proposte della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 2 della legge n. 22/87, in data 20 aprile 1990;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito del progetto Eureka EU 154 sono ammesse agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, previsti dalle anzidette leggi, le attività di ricerca svolte — nella misura, nella forma e con le modalità indicate — da:

FIDIA S.P.A. - S. Mauro Torinese (Torino).

Luogo di svolgimento della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: «EU 154 - La fabbrica del futuro» (pratica IMI n. 51886).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 244,5 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Piccole Nord.

Durata: quattro anni con inizio dal 15 settembre 1987.

Garanzie: nessuna.

Condizioni particolari: impegno a non effettuare distribuzioni a qualsiasi titolo, a valere sul patrimonio netto al 31 dicembre 1988 e sugli utili degli esercizi 1988, 1989 e 1990.

Art. 2.

Il presente decreto sarà notificato, ai fini dell'efficacia, per la parte di competenza, alla commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Copie del presente decreto saranno trasmesse alla segreteria del CIPI ed all'IMI; all'esito della procedura di notifica alla commissione delle Comunità europee, il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1990

Il Ministro: RUBERTI

91A1196

DECRETO 3 maggio 1990.

Ammissione agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata nell'ambito dell'iniziativa Eureka della Agra - Società del Seme S.r.l. - Genova e della Ses N.V. - SA - Massa Lombarda.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22, recante: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 9 luglio 1987;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano del 28 aprile 1980;

Visto il regolamento concernente la «Disciplina delle modalità di funzionamento della commissione tecnico-consultiva» di cui all'art. 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22;

Visti i propri decreti in data 11 marzo 1989, e 16 novembre 1989 con i quali sono stati ripartiti i fondi per l'anno 1989 in relazione alle esigenze di intervento;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1987 per il quale le riserve di legge sono applicate sull'importo complessivo del Fondo;

Visto il proprio decreto del 29 dicembre 1989 con il quale è stata impegnata la somma di L. 213.958.350 000 a fronte di richieste di finanziamento per progetti internazionali;

Vista l'approvazione del progetto EU 78 «Materiali microbiologici per sementi» nella conferenza ministeriale Eureka di Stoccolma del 17 dicembre 1986;

Viste le relazioni trasmesse dall'IMI su detto progetto di ricerca;

Viste le proposte della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 2 della legge n. 22/87, in data 20 aprile 1990;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito del progetto Eureka EU 78 sono ammesse agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, previsti dalle anzidette leggi, le attività di ricerca svolte — nella misura, nella forma e con le modalità indicate — da:

1) AGRA - SOCIETÀ DEL SEME S.R.L. - Genova.

Luogo di svolgimento della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: «EU 78 - Materiali microbiologici per sementi» (pratiche IMI n. 51843 Agra e n. 51839 Ses).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 202,5 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Grandi Nord.

Durata: cinque anni con inizio dal 1° gennaio 1988.

Garanzie: nessuna.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con la pratica IMI n. 51839.

2) SES N.V. - SA - Massa Lombarda (Ravenna).

Luogo di svolgimento della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: «EU 78 - Materiali microbiologici per sementi» (pratiche IMI n. 51839 Ses e n. 51843 Agra).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 207 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Grandi Nord.

Durata: cinque anni con inizio dal 1° gennaio 1988.

Garanzie: nessuna.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con la pratica IMI n. 51843.

Art. 2.

Il presente decreto sarà notificato, ai fini dell'efficacia, per la parte di competenza, alla commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Copie del presente decreto saranno trasmesse alla segreteria del CIPI ed all'IMI; all'esito della procedura di notifica alla commissione delle Comunità europee, il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1990

Il Ministro: RUBERTI

91A1197

DECRETO 3 maggio 1990.

Ammissione agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata nell'ambito dell'iniziativa Eureka della Intecs sistemi S.p.a. - Pisa e della Olivetti Information Services S.p.a. - Ivrea - Syntax sistemi Software S.p.a. - Bari.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22, recante: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 9 luglio 1987;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano del 28 aprile 1980;

Visto il regolamento concernente la «Disciplina delle modalità di funzionamento della commissione tecnico-consultiva» di cui all'art. 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22;

Visti i propri decreti in data 11 marzo 1989 e 16 novembre 1989 con i quali sono stati ripartiti i fondi per l'anno 1989 in relazione alle esigenze di intervento;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1987 per il quale le riserve di legge sono applicate sull'importo complessivo del Fondo;

Visto il proprio decreto del 29 dicembre 1989 con il quale è stata impegnata la somma di L. 213.958.350.000 a fronte di richieste di finanziamento per progetti internazionali;

Vista l'approvazione del progetto EU 179 «Integrated Development Environment per Ada» nella conferenza ministeriale Eureka di Madrid del 15 settembre 1987;

Viste le relazioni trasmesse dall'IMI su detto progetto di ricerca;

Viste le proposte della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 2 della legge n. 22/87, in data 20 aprile 1990;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito del progetto Eureka EU 179 sono ammesse agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, previsti dalle anzidette leggi, le attività di ricerca svolte — nella misura, nella forma e con le modalità indicate — da:

1) INTECS SISTEMI S.P.A. - Pisa.

Luogo di svolgimento della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: «EU 179 - Integrated Development Environment for Ada (IDEA)» (pratiche IMI n. 50927 Intecs sistemi e n. 50846 Olivetti I.S./Syntax S.s.).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 968,5 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Grandi Nord.

Durata: cinque anni con inizio dal 1° gennaio 1988.

Garanzie: nessuna.

Condizioni particolari:

aumento, per contanti, prima dell'erogazione, del capitale sociale da L. 2.400 milioni a L. 3.400 milioni;

presentazione di un capitolato unico con il progetto «Olivetti Information Services» e «Syntax Sistemi Software» (prat. IMI n. 50846).

2) OLIVETTI INFORMATION SERVICES S.P.A. - Ivrea (Torino) - SYNTAX SISTEMI SOFTWARE S.P.A. - Bari.

Luogo di svolgimento della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: «EU 179 - Integrated Development Environment for Ada (IDEA)» (pratiche IMI n. 50927 Intecs Sistemi e n. 50846 Olivetti I.S./Syntax S.s.).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 1.292,5 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Grandi Nord.

Durata: cinque anni e tre mesi con inizio dal 1° ottobre 1987.

Garanzie: nessuna.

Condizioni particolari: presentazione di un capitolato unico con il progetto «Intecs Sistemi» (prat. IMI n. 50927).

Art. 2.

Il presente decreto sarà notificato, ai fini dell'efficacia, per la parte di competenza, alla commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Copie del presente decreto saranno trasmesse alla segreteria del CIPI ed all'IMI; all'esito della procedura di notifica alla commissione delle Comunità europee, il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1990

Il Ministro: RUBERTI

91A1198

DECRETO 3 maggio 1990.

Ammissione agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata nell'ambito dell'iniziativa Eureka della R.T.M. S.p.a. - Istituto per le ricerche di tecnologia meccanica e per l'automazione - Vico Canavese del CISE - Centro informazione studi ed esperienze S.p.a. - Milano.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22, recante: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 9 luglio 1987;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano del 28 aprile 1980;

Visto il regolamento concernente la «Disciplina delle modalità di funzionamento della commissione tecnico-consultiva» di cui all'art. 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22;

Visti i propri decreti in data 11 marzo 1989, e 16 novembre 1989 con i quali sono stati ripartiti i fondi per l'anno 1989 in relazione alle esigenze di intervento;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1987 per il quale le riserve di legge sono applicate sull'importo complessivo del Fondo;

Visto il proprio decreto del 29 dicembre 1989 con il quale è stata impegnata la somma di L. 213.958.350.000 a fronte di richieste di finanziamento per progetti internazionali;

Vista l'approvazione del progetto EU 194 «Applicazioni industriali del laser ad alta potenza» nella conferenza ministeriale Eureka di Madrid del 15 settembre 1987;

Viste le relazioni trasmesse dall'IMI su detto progetto di ricerca;

Viste le proposte della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 2 della legge n. 22/87, in data 20 aprile 1990;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito del progetto Eureka EU 194 sono ammesse agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, previsti dalle anzidette leggi, le attività di ricerca svolte — nella misura, nella forma e con le modalità indicate — da:

1) R.T.M. S.P.A - ISTITUTO PER LE RICERCHE DI TECNOLOGIA MECCANICA E PER L'AUTOMAZIONE - Vico Canavese (Torino).

Luogo di svolgimento della ricerca: Nord e Sud.

Progetto di ricerca: «EU 194 - Applicazioni industriali del laser ad alta potenza» (pratiche IMI n. 50508 R.T.M. e n. 50511 CISE).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 1.104,5 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Grandi Nord/Sud.

Durata: cinque anni e sei mesi con inizio dal 15 settembre 1987.

Garanzie: fidejussione della «Ing. C. Olivetti & C. S.p.a.» - Ivrea (Torino).

Condizioni particolari:

a) impegno a ripianare le perdite del 1988 e quelle previste nel biennio 1989-90 mediante conferimento di denaro fresco;

b) impegno a non effettuare distribuzioni a valere sull'eventuale utile dell'esercizio 1990;

c) capitolato tecnico unico con la CISE (prat. IMI n. 50511).

2) CISE - CENTRO INFORMAZIONE STUDI ED ESPERIENZE S.P.A - Milano.

Luogo di svolgimento della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: «EU 194 - Applicazioni industriali del laser ad alta potenza» (pratiche IMI n. 50503 R.T.M. e n. 50511 CISE).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 380 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Grandi Nord.

Durata: cinque anni e sei mesi con inizio dal 15 settembre 1987.

Garanzie: letture di patronage dell'ENEL.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con RTM (prat. IMI n. 50508).

Art. 2.

Il presente decreto sarà notificato, ai fini dell'efficacia, per la parte di competenza, alla commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Copie del presente decreto saranno trasmesse alla segreteria del CIPI ed all'IMI; all'esito della procedura di notifica alla commissione delle Comunità europee, il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1990

Il Ministro: RUBERTI

91A1199

DECRETO 3 maggio 1990.

Ammissione agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata nell'ambito dell'iniziativa Eureka della Officine Galileo S.p.a. - Campi Bisenzio e della Irvin elettronica S.p.a. - Aprilia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22, recante: «Ammissione agli inerventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 9 luglio 1987;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano del 28 aprile 1980;

Visto il regolamento concernente la «Disciplina delle modalità di funzionamento della commissione tecnico-consultiva» di cui all'art. 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22;

Visti i propri decreti in data 11 marzo 1989, e 16 novembre 1989 con i quali sono stati ripartiti i fondi per l'anno 1989 in relazione alle esigenze di intervento;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1987 per il quale le riserve di legge sono applicate sull'importo complessivo del Fondo;

Visto il proprio decreto del 29 dicembre 1989 con il quale è stata impegnata la somma di L. 213.958.350.000 a fronte di richieste di finanziamento per progetti internazionali;

Vista l'approvazione del progetto EU 213 «Hipulse» nella conferenza ministeriale Eureka di Madrid del 15 settembre 1987;

Viste le relazioni trasmesse dall'IMI su detto progetto di ricerca;

Viste le proposte della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 2 della legge n. 22/87, in data 20 aprile 1990;

Decreta.

Art. 1.

Nell'ambito del progetto Eureka EU 213 sono ammesse agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, previsti dalle anzidette leggi, le attività di ricerca svolte — nella misura, nella forma e con le modalità indicate — da:

1) OFFICINE GALILEO S.P.A. - Campi Bisenzio (Firenze).

Luogo di svolgimento della ricerca: Nord.

Progetto di ricerca: «EU 213 - Hipulse - Laser ultravioletto ad eccimeri di elevata potenza» (pratiche IMI n. 50645 Officine Galileo e n. 50583 Irvin Elettronica).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 1.960,5 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Grandi Nord/Sud.

Durata: cinque anni con inizio dal 15 settembre 1987.

Garanzie: fidejussione della «Finanziaria Ernesto Breda S.p.a.» - Milano, da rilasciare anche con separato atto, anche successivamente alla stipula.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con la pratica «Irvin Elettronica» n. 50538.

2) IRVIN ELETTRONICA S.P.A. - Aprilia (Latina).

Luogo di svolgimento della ricerca: Sud.

Progetto di ricerca: «EU 213 - Hipulse - Laser ultravioletto ad eccimeri di elevata potenza» (pratiche IMI n. 50538 Irvin Elettronica e n. 50645 Officine Galileo).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 991 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Grandi Sud/Nord.

Durata: cinque anni con inizio dal 15 settembre 1987.

Garanzie: fidejussione della «Finanziaria Ernesto Breda S.p.a.» - Milano, da rilasciare anche con separato atto, anche successivamente alla stipula.

Condizioni particolari:

impegno a non ridurre il capitale sociale di lire 7,2 miliardi a qualsiasi titolo e a non effettuare distribuzioni a qualsiasi titolo a valere sugli eventuali utili degli esercizi 1990 e 1991;

capitolato tecnico unico con la pratica «Galileo» n. 50645.

Art. 2.

Il presente decreto sarà notificato, ai fini dell'efficacia, per la parte di competenza, alla commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Copie del presente decreto saranno trasmesse alla segreteria del CIPI ed all'IMI; all'esito della procedura di notifica alla commissione delle Comunità europee, il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1990

Il Ministro: RUBERTI

91A1200

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 gennaio 1991

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Enna.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Enna con la quale si comunicano la causa e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Enna e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuire alla seguente causa:

il giorno 13 ottobre 1990: disinfestazione locali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 13 OTTOBRE 1990

Regione Sicilia:

ufficio tecnico erariale di Enna.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A1215

DECRETO 7 marzo 1991.

Commisurazione dell'imposta sugli spettacoli al prezzo ridotto dei biglietti d'ingresso alle partite di calcio venduti alle donne in possesso dei tagliandi abbinati ai biglietti della lotteria Campionato di calcio serie A.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

Visto l'art. 20 del suindicato decreto, il quale consente tra l'altro che, per i biglietti d'ingresso agli spettacoli e alle altre attività venduti a prezzo ridotto a categorie di spettatori o di partecipanti da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, l'imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta;

Ritenuto che le donne in possesso dei tagliandi dei biglietti della lotteria Campionato di calcio serie A, che consentono l'acquisto a prezzo ridotto dei biglietti d'ingresso nei luoghi ove si svolgono partite di calcio costituiscono, ai sensi del predetto articolo, una categoria di spettatori inquadrabile nella norma;

Decreta:

Per i biglietti d'ingresso nei luoghi ove si svolgono partite di calcio, venduti a prezzo ridotto alle donne in possesso degli specifici tagliandi dei biglietti della lotteria Campionato di calcio serie A, l'imposta sugli spettacoli è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.

All'atto del rilascio del biglietto d'ingresso, gli esercenti devono ritirare e conservare il tagliando del biglietto lotteria.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1991

Il Ministro: FORMICA

91A1214

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 25 febbraio 1991.

Integrazioni al decreto ministeriale 15 luglio 1983 concernente: «Denominazione in lingua italiana di alcune specie ittiche di interesse commerciale», e successivi aggiornamenti.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 2 maggio 1977, n. 192, sulle norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 699, sulle modifiche al secondo e terzo comma dell'art. 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, concernente la fabbricazione, l'importazione e il commercio dei prodotti della pesca conservati in recipienti;

Visto l'art. 32 della legge n. 963/1965, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di emanare norme per la disciplina della pesca marittima;

Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 2 agosto 1983), 24 giugno 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 1986), 3 novembre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1987), 18 febbraio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989), con i quali sono state stabilite le denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di rilevanza commerciale, ai fini della disciplina della pesca marittima, del commercio dei prodotti della pesca e della tutela del consumatore;

Ravvisata l'opportunità di procedere ad aggiunte all'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche, allegato al decreto ministeriale 15 luglio 1983, e successive modifiche;

Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, all'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1983, e successivi aggiornamenti sono apportate le integrazioni indicate nell'elenco allegato.

Art. 2.

In caso di eventuale importazione di specie ittiche non ancora incluse nell'elenco, le autorità sanitarie di controllo possono attribuire una denominazione provvisoria, che sarà tempestivamente comunicata al Ministero della marina mercantile.

Art. 3.

Le confezioni utilizzate alla produzione, con la denominazione in uso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, possono essere ancora impiegate per tre mesi prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1991

Il Ministro: VIZZINI

ALLEGATO

ELENCO DI SPECIE ITTICHE COMMERCIALI

Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
CROSTACEI			
Decapoda (Decapodi)	Penaeidae (Peneidi)	Penaeus monodon	Mazzancolla o gambero gigante
		Penaeus indicus	Mazzancolla o gamberone
		Penaeus latisulcatus	Mazzancolla o gamberone
		Penaeus merguiensis	Mazzancolla o gamberone
		Penaeus chinensis	Mazzancolla o gamberone
		Penaeus brasiliensis	Mazzancolla o gamberone
		Penaeus notialis	Mazzancolla o gamberone
		Penaeus aztecus	Mazzancolla o gamberone
		Penaeus schmitti	Mazzancolla o gamberone
		Penaeus Vannamei	Mazzancolla o gamberone
		Xiphopenaeus Kroyeri	Gambero
		Parapenaeopsis stylifera	Gambero
		Parapenaeopsis sculpitilis	Gambero
	Solenoceridae (Solenoceridi)	Pleoticus muelleri	Gambero
		Pleoticus robustus	Gambero
	Palaemonidae (Palemonidi)	Palaemon elegans	Gambero
		Palaemon serratus	Gambero

Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
MOLLUSCHI			
Veneroida	Veneridae	Venerupis Japonica	Vongola giapponese
Veneroida	Veneridae	Tivela mactroide	Vongola venezuelana
Octopoda (Ottopodi)	Octopodidae (Ottopodi)	Octopus Dollfusi	Polpo
PESCI			
Gadiformes (Gadiformi)	Merlucciidae (Merlucciidi)	Merluccius Polylepis	Nasello o merluzzo
		Merluccius gayi	Nasello o merluzzo
		Merluccius albidus	Nasello o merluzzo
	Gadidae (Gadidi)	Phycis blennioides	Musdea o mostella
Aulopiformes (Aulopiformi)	Synodontidae (Sinodontidi)	Saurida undosquamis	Pesce lucertola
Perciformes (Perciformi)	Priacanthidae (Priacantidi)	Priacanthus spp.	Catalufa
	Carangidae (Carangidi)	Caranx ignobilis	Carango
	Cesionidae (Cesionidi)	Caesio Xanthonota	Pesce fuciliere
	Serranidae (Serranidi)	Epinephelus tauvina	Cernia

91A1211

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1° marzo 1991.

Misure volte a favorire l'urgente realizzazione sulla strada statale n. 659 dei lavori di costruzione di galleria paramassi nella tratta tra il km 37+800 ed il km 38+500 e di una variante tra il km 27+400 ed il km 29+570. (Ordinanza n. 2097/FPC)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la nota del 12 dicembre 1990, n. 58312 del compartimento A.N.A.S. di Torino con la quale si prospetta la pericolosità ed inadeguatezza tecnico funzionale della strada statale n. 659 nella tratta km 37+800 e km 38+500 e si richiede la deroga alle norme vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, in particolare alle procedure di cui alla legge 8 luglio 1977, n. 584, articoli 9 e 24, per l'urgente esecuzione dei lavori relativi a due gallerie paramassi;

Vista la nota della Direzione generale dell'A.N.A.S. del 9 gennaio 1991, n. 35, con la quale si prospetta lo stato di emergenza dovuto alla caduta di massi e si richiede al Dipartimento di intervenire con procedure d'urgenza per l'inizio dei lavori di costruzione delle gallerie indicate dal compartimento A.N.A.S. di Torino con la nota n. 58312 del 12 dicembre 1990;

Vista la nota dell'11 gennaio 1991, n. 403/1.20A2, della prefettura di Novara con la quale si prospetta la necessità di concedere le deroghe richieste dal compartimento di Torino per l'affidamento dei lavori sulla strada statale n. 659 tra il km 37+800 e il km 38+500, trattandosi di opere indispensabili per garantire la sicurezza minacciata da movimenti franosi;

Vista la nota del 12 dicembre 1990, n. 58313, del compartimento A.N.A.S. di Torino con la quale si prospetta la pericolosità della strada statale n. 659 nella tratta dal km 27+400 al km 29+570 a causa di una serie di tornanti su un costone roccioso reso instabile dall'erosione del torrente Toce e si richiede la deroga alle norme vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, in particolare alle procedure di cui alla legge 8 luglio 1977, n. 584, articoli 9 e 24, per la costruzione di una variante nella tratta suindicata;

Vista la nota della Direzione generale dell'A.N.A.S. del 9 gennaio 1991, n. 36 con la quale si conferma la situazione prospettata dal compartimento A.N.A.S. di Torino con la nota n. 58313 del 12 dicembre 1990 e si richiede al Dipartimento di intervenire con procedure d'urgenza per l'inizio dei lavori della variante tra i km 27+400 e 29+570;

Vista la nota del 14 gennaio 1991, n. 459/1.20A della prefettura di Novara con la quale si prospetta l'urgenza dei lavori richiesti dall'A.N.A.S. con la nota n. 58313 del 12 dicembre 1990 resisi indispensabili per garantire sicurezza alla viabilità a causa di continue frane;

Considerata la particolare situazione di pericolosità per la popolazione, quale rappresentata dai competenti organi sopra citati e che viene a configurare, secondo quanto assicurato dagli stessi organi, una situazione di emergenza;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire disponendo che l'A.N.A.S., compartimento di Torino, proceda alla realizzazione degli interventi anzidetti anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità generale dello Stato e previo espletamento di gara esplorativa;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È autorizzata la realizzazione da parte del compartimento A.N.A.S. di Torino dei lavori di cui in premessa sulla strada statale n. 659, operando — ove necessario — in deroga alle vigenti norme, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, e previo espletamento di informale gara esplorativa.

Il prefetto della provincia di Novara provvederà a informare il Dipartimento della protezione civile in ordine all'inizio e all'andamento dei lavori nonché alle deroghe alle quali il compartimento dell'A.N.A.S. di Torino dovrà fare ricorso.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A1218

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 10 agosto 1990.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di Valle del Paradiso Castellazzo nel comune di Delia.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 14 aprile 1989, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico la località Valle Paradiso - Castellazzo nel comune di Delia, la cui area interessata a vincolo risulta delimitata secondo la descrizione che segue:

partendo dal punto in cui la strada s.s. n. 190 inizia l'attraversamento del torrente Paradiso, qui denominato Deliella, il perimetro di vincolo percorre detta strada ad ovest fino ad incontrare il torrente che scende dalla contrada Pascibue. Segue l'asse di questo corso d'acqua in direzione sud-est, quindi imbocca la strada comunale Fruscola. Dopo aver percorso verso sud quest'ultima si immette nel torrente Fruscola, Fontana Grande e Corrice e lo discende fino al punto in cui esso confluisce con il fiume Delia;

risale, quindi, il Delia verso nord seguendo il confine tra i fogli di mappa 7 e 10 prima e 7 e 8 poi, e continuando per quest'ultimo confine incontra la strada vicinale Molini. Prosegue verso nord e poi verso est lungo detta strada fino ad incrociare la statale n. 190, che percorre per un breve tratto in direzione ovest fino al confine tra i fogli di mappa 2 e 8. Proseguendo in direzione nord, lungo detto confine, incontra l'altro limite di separazione con il foglio di mappa 3;

prosegue, quindi, lungo il confine tra i fogli di mappa 2 e 3, prima in direzione ovest poi in direzione nord, fino alla strada vicinale Trazzera di Mezzo. Si immette, infine, su detta strada e la percorre verso ovest fino ad incontrare il torrente Paradiso, ricongiungendosi col punto di partenza;

Accertato che il predetto verbale del 14 aprile 1989 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Delia e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Rilevato che l'area proposta per il vincolo interessa la parte nord-occidentale del territorio del comune di Delia. In particolare, si tratta di tre aree distinte poste ai margini di aree già vincolate, ai sensi dell'art. 1, lettera *c*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, le cui peculiarità paesaggistiche integrano l'ambito panoramico di quei luoghi e li riconducono all'unità morfologica della zona. L'area è comunque caratterizzata dalla vallata del torrente Paradiso, il quale, attraversando il territorio comunale in direzione nord-sud, riceve prima in riva destra l'affluente che scende dalla contrada Pascibue e il torrente Fruscola, Fontana Grande e Corrice, e piega poi a sud-est, quasi ad angolo retto. In questo ultimo tratto cambia nome in fiume Delia e riceve, in riva sinistra, l'affluente che scende dalla contrada S. Calogero;

Rilevato che, percorrendo la s.s. n. 190 da Canicattì verso Delia, è possibile fruire di un paesaggio composito e interessante. Immediatamente, a destra, si gode dell'ampia vallata Pascibue, ricca di canneti e caratterizzata da un panorama bloccato, a oriente, dall'altopiano di Monserrato, dagli ulivi sul pendio sotto l'alta cresta di nuda roccia tufacea e dall'aspra collina sulla quale si stagliano, nettissimi contro il cielo, i ruderi del «Castellazzo». Si attraversa, quindi, il torrente Paradiso sul nuovo viadotto, a poca distanza dal ponte Calaciura della vecchia statale, che con i suoi archi caratterizza fortemente questo brano della vallata; dal viadotto si apprezza: verso nord, il pigro corso del torrente, quasi nascosto da un fittissimo canneto, con le sponde rinverdite dai vigneti; verso sud, la strozzatura di contrada Finocchiara che pone un limite fisico alla parte più bassa della vallata, più ampia alla confluenza della valle Pascibue, oltre alla quale l'altura di Finocchiara presenta un pendio coperto dai nuovi vigneti a pergolato che si insinuano tra i mandorleti e gli uliveti della tradizione agraria locale. Proseguendo, gettando prima lo sguardo sul versante occidentale della collina del Castellazzo, che, erto e nudo, presenta ancora relitti di mandorli e ulivi, si guadagna la sella tra il Monserrato e la stessa collina del Castellazzo, dove l'attenzione e catturata da un elemento di fortissima caratterizzazione morfologica e cioé lo spartiacque di quest'ultima collina; essa e segnata da una «serra» calcarea che l'attraversa da nord a sud come una lama, come se fosse stata sconvolta da chissà quali rivolgimenti tellurici. Percorrendo la stessa strada, in senso inverso, cambiano i punti prospettici, e i quadri naturali diventano altri; infatti, appena fuori dall'abitato di Delia, il panorama è interessante occupato dalla collina del Castellazzo, dalla sua cresta rocciosa, dai ruderi merlati, dal magnifico casale, posto a sud del castello, circondato dai vigneti e dall'uliveto che dalla vicinale Molini sale fino al castello, mentre, attraversata la sella tra il Monserrato e il Castellazzo, il panorama si apre sulla valle del Paradiso per perdersi all'orizzonte;

Rilevato che, percorrendo la strada comunale Fruscola verso nord, si sale tra i vigneti alla sommità della Finocchiara, da dove si ammira la valle del Paradiso e la collina del Castellazzo; si scende, quindi, alla valle Pascibue tra vigneti e uliveti, notando, sull'altra sponda, una macchia di eucalipti vicino a un piccolo boschetto fitto di essenze locali. Prima di raggungere la s.s. 190, il quadro naturale viene repentinamente ribaltato dalla cava di calcare, il suoi macchinari, la polvere e il rumore: puntuale elemento di riflessione sulle trasformazioni del territorio operate dall'uomo. Percorrendo, infine, la nuova strada di bonifica che ricalca, grosso modo, il tracciato della vicinale Molini, dalla s.s. 123 verso Delia, e giungendo in contrada Barbieri si ha un quadro panoramico in tutto particolare ed interessante: la valle del Paradiso si apprezza per intero in rapporto alla brusca svolta del fiume e alla valle dell'affluente che scende dalla contrada S. Calogero e che si chiude a monte contro l'abitato di Delia. È possibile percepire, altresì in un simile contesto di rara bellezza, i segni dell'uomo e della natura; tra i primi: l'abitato di Delia coi campanili sopraffatti dall'incredibile fuori scala del serbatoio Monserrato; il casale, a sud del castello, perfettamente integrato nella serra calcarea della collina; l'azienda agricola della contrada Panzica col suo operoso disordine; il rudere della torre dell'acqua del mulino Tichiaro; l'assetto agrario tutt'ora indeciso tra le forme tradizionali e le nuove colture agricole specializzate. Tra i segni della natura: l'orografia intorno alla svolta ad angolo retto del fiume; la stretta gola rocciosa di contrada Finocchiara, una vera e propria diga naturale che ha permesso il formarsi della valle del Paradiso; la serra calcarea che si innalza sullo spartiacque della collina del Castellazzo; la vallata del fiume Delia che scende verso il Salso all'interno del paesaggio dell'altopiano gessoso-zolfifero. Altri punti di vista da cui si apprezzano l'insieme dei quadri panoramici sopra descritti sono la sommità del Castellazzo, il piazzale del Carmelo a Moserrato, il ponte Calaciura, i resti della vecchia 190 ai km 4,900 e 5,300, la sommità della strada comunale Fruscola e la contrada Barbieri;

Considerato che nel contesto paesaggistico sopra descritto scarsa rilevanza, ai fini paesistici, riveste il vallone che scorre a confine dei fogli di mappa 6 e 8 del catasto del comune di Delia (come evidenziato nella planimetria *A* allegata al presente decreto), e che per tale motivo va esclusa, ai sensi dell'art. 1-*quater* della legge 8 agosto 1985, n. 431, la sua appartenenza all'elenco dei corsi d'acqua tutelati dalla stessa legge n. 431/1985, e, più in particolare, il tratto che va dall'origine di detto vallone sino alla sua confluenza con il torrente che scende dalla contrada S. Calogero, escluso, ovviamente, il tratto compreso entro i 150 metri dalla sponda di quest'ultimo torrente;

Ritenuto infine, che per maggiore salvaguardia della zona di vincolo come sopra perimetrata, si debbano impartire le seguenti limitazioni derivanti dal vincolo stesso:

nelle aree perimetrate dall'art. 1, lettera *c)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, dovrà rispettarsi il divieto assoluto di edificazione, di apertura di cave e nuove strade;

nell'area *A*, così perimetrata: la porzione dell'area di vincolo compresa fra il torrente che scende dalla contrada Pascibue, il torrente Paradiso e il torrente Fruscola, Fontana Grande e Corrice (così come segnato nelle allegate planimetrie), i fabbricati residenziali dovranno avere il lotto minimo di 4 Ha, l'indice di fabbricabilità di 0,015 mc/mq e l'altezza massima assoluta di m 5,50, mentre i fabbricati di tipo rurale dovranno avere il lotto minimo di 4 Ha, la superficie coperta pari a 1/500 dell'area, l'altezza massima assoluta di m 4,50 e la copertura dei fabbricati dovrà essere eseguita con tetto a falde;

nell'area *B*, così perimetrata: la porzione dell'area di vincolo compresa tra il torrente che scende dalla contrada Pascibue, il torrente Paradiso e il confine settentrionale della s.s. 190 (così come segnato nelle allegate planimetrie), dovrà rispettarsi il divieto assoluto di edificazione;

nell'area *C*, così perimetrata: la porzione dell'area di vincolo compresa tra il torrente Paradiso il fiume Delia, il confine del foglio di mappa 7 con i fogli 10 e 8, la strada vicinale Molini, il confine del foglio di mappa 2 con i fogli 8 e 3, la strada vicinale Trazzera di Mezzo (così come segnato nelle allegate planimetrie), dovrà rispettarsi il divieto assoluto di edificazione nell'area a monte della strada vicinale Molini e nell'area Monserrato, mentre nella rimanente area, a valle di detta strada, valgono le stesse prescrizioni dell'area *A;*

Ritenuto pertato, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area di Valle del Paradiso - Castellazzo nel comune di Delia, come sopra descritta, in conformità della proposta del 14 aprile 1989 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta;

Rilevato che, entro i termini di cui alla legge n. 1497/1939, non è stata prodotta alcuna opposizione alla sopracitata proposta di vincolo della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta;

Rilevato, ancora, che l'apposizione del vincolo comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, ricadenti nella zona vincolata, di rispettare le prescrizioni e i limiti imposti dal vincolo e presentare alla competente soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area di Valle del Paradiso - Castellazzo ricadente nel comune di Delia, descritta come sopra e delimitata nelle planimetrie allegate *A* e *B*, che formano parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, con le limitazioni richiamate nelle premesse stesse.

Art. 2.

Si esclude, per la scarsa rilevanza paesistica, ai sensi dell'art. 1-*quater* della legge 8 agosto 1985, n. 431, dal vincolo di cui all'art. 1, lettera *c)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, il vallone che corre a confine dei fogli di mappa 6 e 8 del catasto del comune di Delia, come evidenziato nella planimetria *A* allegata al presente decreto e così come descritto in premessa.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta del 14 aprile 1989 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta, ai sensi degli articoli 4 e della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Delia, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alle planimetrie della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Delia, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Delia.

Palermo, 10 agosto 1990

L'assessore: LOMBARDO

ALLEGATO

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA.

VERBALE N. 7

L'anno 1989, il giorno 14 del mese di aprile, alle ore 12,00, nei locali della soprintendenza per i beni culturali di Agrigento, si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali di Caltanissetta. (*Omissis*) avente per oggetto il seguente ordine del giorno: «Proposta di vincolo, sensi legge n. 1497/1939, zona Castellazzo nel territorio del comune di Delia».

(*Omissis*).

La commissione, quindi, procede alla lettura integrale della relazione tecnica di cui all'ordine del giorno anzidetto, qui sotto riportata:

«L'area proposta per il vincolo interessa la parte nord-occidentale del territorio del comune di Delia. In particolare si tratta di tre aree distinte, ai margini di aree già vincolate ai sensi dell'art. 1, lettera *c)*, della legge n. 431 dell'8 agosto 1985, che integrano l'ambito panoramico dei luoghi riconducendolo all'unità morfologica della zona.

L'area è caratterizzata dalla vallata del torrente Paradiso che attraversa il territorio comunale in direzione nord/sud ricevendo in destra l'affluente che scende dalla contrada Pascibue e il torrente Frusola, Fontana Grande e Corrice; piegando a sud/est, quasi ad angolo retto, esso cambia denominazione in fiume Delia, ricevendo in sinistra l'affluente che scende dalla contrada S. Calogero.

Percorrendo la strada statale 190 da Canicattì verso Delia, il paesaggio è caratterizzato verso destra dall'ampia vallata Pascibue, ricca di canneti, col panorama bloccato a oriente dall'altopiano 'di Monserrato, con gli ulivi sul pendio sotto l'alta cresta di nuda roccia tufacea e l'aspra collina sulla quale si stagliano, nettissimi contro il cielo, i ruderi del «Castellazzo»; si attraversa il Paradiso sul nuovo viadotto, a poca distanza dal ponte Calaciura della vecchia statale, che coi suoi archi caratterizza fortemente questo brano della vallata; dal viadotto si apprezza, verso nord, il pigro corso del torrente, quasi nascosto da un fittissimo canneto con le sponde rinverdite dai vigneti; verso sud può leggersi la strozzatura di contrada Finocchiara che pone un limite fisico alla parte più bassa della vallata, che si fa più ampia alla confluenza della valle Pascibue, oltre la quale altura di Finocchiara presenta un pendio coperto dai nuovi vigneti a pergolato che si insinuano tra i mandorleti e gli uliveti della tradizione agraria locale; il versante occidentale della collina del Castellazzo, erto e nudo, presenta ancora relitti di mandorli e ulivi; guadagnado la sella tra Monserrato e la collina del Castellazzo, l'attenzione è catturata da un elemento di fortissima caratterizzazione dei luoghi e cioè lo spartiacque di quest'ultima collina, segnato da una «serra» calcarea che lo attraversa da nord a sud come una lama, sconvolta da chissà quali rivolgimenti tellurici e all'interno della quale i ruderi del Castellazzo divengono pietra.

Percorrendo la stessa strada in senso inverso, subito fuori dall'abitato di Delia, il quadro panoramico è interamente occupato dalla collina del Castellazzo, con la cresta rocciosa, i ruderi merlati, il magnifico casale, a sud del castello, circondato dai vigneti, l'uliveto che dalla vicinale Molini, sale fino al castello; attraversata la sella fra Monserrato e il Castellazzo, il Panorama si apre sulla valle del Paradiso per perdersi all'orizzonte.

Percorrendo la strada comunale Fruscola verso nord, si sale tra i vigneti alla sommità della Finocchiara, dove il panorama si apre sulla valle di Paradiso e la collina del Castellazzo; si scende quindi alla valle Pascibue tra vigneti e uliveti, notando, sull'altra sponda, una macchia di eucalipti vicino a un piccolo boschetto fitto di essenze locali; prima di raggiungere la strada statale 190 il quadro naturale viene repentinamente ribaltato dalla cava di calcare, i suoi macchinari, la polvere e il rumore: puntuale elemento di riflessione sulle trasformazioni del territorio operante dall'uomo.

Percorrendo la nuova strada di bonifica che ricalca, grosso modo, il tracciato della vicinale Molini, dalla strada statale 123 verso Delia, già in contrada Barbieri, il quadro panoramico assume connotazioni peculiari, la valle Paradiso si apprezza per intero in rapporto alla brusca svolta del fiume e alla valle dell'affluente che scende dalla contrada S. Calogero e che si chiude, a monte, contro l'abitato di Delia; all'interno di questo non comune quadro panoramico si precisano i segni dell'uomo e della natura; i segni dell'uomo:

l'abitato di Delia coi campanili sopraffatti dall'incredibile fuori scale del serbatoio Monserrato;

il casale a sud del castello perfettamente integrato nella «serra» calcarea della collina;

l'azienda agricola della contrada Panzica col suo operoso disordine;

il rudere della torre dell'acqua del mulino Tichiaro che attraversa i seminativi come una coltellata di Lucio Fontana la tela bianca;

l'assetto agrario ancora indeciso tra le forme della tradizione e le nuove colture agricole specializzate, in una visione del territorio «in divenire» che consente ancora la riflessione su quello che è stato e prefigura quello che sarà.

I segni della natura:

l'orografia intorno alla svolta ad angolo retto del fiume;

la stretta gola rocciosa di contrada Finocchiara: una vera e propria diga naturale che ha permesso il formarsi della valle del Paradiso;

la «serra» calcarea che si innalza sullo spartiacque della collina del Castellazzo;

la vallata del fiume Delia che scende verso il Salso all'interno del paesaggio dell'altopiano gessoso-zolfifero.

Dal ponte sul Paradiso la diga naturale Finocchiara si apprezza nella sua tellurica, straordinaria, incombenza. Buone visioni d'insieme dei quadri panoramici sopradescritti possono godersi dalla sommità del Castellazzo, dal piazzale del Carmelo a Monserrato, dal ponte Calaciura, dai resti della vecchia statale 190 ai km 4,900 e 5,300 dalla sommità della strada comunale Fruscola e dalla contrada Barbieri.

La commissione, nel sottoporre a vincolo panoramico l'area sopradescritta e perimetrata come di seguito specificato, dichiara altresì, ai sensi dell'art. 1-*quater*, della legge n. 431/1985, l'irrilevanza, ai fini paesaggistici del vallone non denominato che scorre a confine dei fogli di mappa 6 e 8 del catasto del comune di Delia e lo esclude dal vincolo, dall'origine fino a 150 metri dalla sponda, del torrente che scende dalla contrada S. Calogero (il tratto è evidenziato nella planimetria allegata con puntini continui).

Perimetrazione del veicolo:

area *A*: l'intera porzione del territorio comunale compresa fra il torrente che scende dalla contrada Pascibue, il torrente Paradiso e il torrente Fruscola, Fontana Grande e Corrice;

area *B*: l'intera porzione del territorio comunale compresa fra il torrente che scende dalla contrada Pascibue, il torrente Paradiso e il confine settentrionale della strada statale 190;

area *C*: l'intera porzione del territorio comunale compresa tra il torrente Paradiso, il fiume Delia e il confine così descritto: «dal fiume Delia, verso nord, si segue il confine tra i fogli di mappa 7 e 10 prima e 7 e 8 poi, fino alla strada vicinale Molini; si prosegue verso nord e poi verso est lungo detta strada fino alla statale 190; si percorre per breve tratto detta statale in direzione ovest fino al confine tra i fogli di mappa 2 e 8 che si segue in direzione nord fino al confine col foglio 3; si segue quindi il confine tra i fogli di mappa 2 e 3 prima in direzione ovest poi in direzione nord fino alla strada vicinale Trazzera di Mezzo; si percorre infine detta strada in direzione ovest prima e nord poi, fino al torrente Paradiso qui denonimato Deliella.

La commisione fa voti affinché l'identico organismo per la provincia di Agrigento consideri la possibilità di integrare il presente vincolo col versante settentrionale della contrada Barbieri.

La commissione infine propone, ai sensi dell'art. 11, del regolamento n. 1357, le seguenti concrete limitazioni derivanti dal vincolo:

aree di cui all'art. 1, lettera *c)*, della legge n. 431/1985: divieto assoluto di edificazione, di apertura di cave e nuove strade;

area *A*: fabbricati per residenza: lotto minimo di 4 Ha; indice di edificabilità 0,015 mc/mq; altezza massima assoluta m 5,50; fabbricati rurali: dovranno essere sempre distinti da quelli residenziali; lotto minimo 4 Ha; superficie coperta pari a 1/500 esimo dell'area; altezza massima assoluta m 4,50; copertura con tetto falde;

area *B*: divieto assoluto di edificazione;

area *C*: divieto assuluto di edificazione a monte della strada vicinale Molini e a Monserrato; a valle di detta strada le medesime prescrizioni dell'area *A*.

Infine è stata presa in considerazione l'opportunità di vincolare alcune zone nei territori comunali di Resuttano, Campofranco, Sutera e Milena; per tale scopo si è deciso di procedere ad una serie di sopralluoghi, nei prossimi giorni, per determinare con precisione gli ambiti paesaggistici da sottoporre a vincolo n. 1497/1939.

A questo punto il presidente dichiara chiusa la seduta, dal che si è redatto il presente verbale, che previa lettura, e conferma, viene sottoscritto.

(Omissis).

91A1174

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 5 dicembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II» approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia II del 22 marzo 1989; del senato accademico 25 gennaio 1990; del consiglio di amministrazione 19 febbraio 1990;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, 1592;

Visti il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 10 ottobre 1990;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II» approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 1068 a 1075 relativi alla scuola di specializzazione in medicina dello sport afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 1068. — È istituita presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», la scuola di specializzazione in medicina dello sport.

Art. 1069. — La scuola ha lo scopo di formare specialisti in medicina dello sport con adeguata e qualificata esperienza professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 1070. — La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile ad abbreviazioni.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Ai candidati provvisti di equipollente titolo di studio conseguito all'estero può essere riservato un numero di posti non superiore al 30% dei posti ordinari disponibili per l'ammissione.

Art. 1071. — Per l'attuazione delle attività didattiche istituzionali provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli, con l'istituto di anatomia umana normale con sede in Napoli.

Il consiglio della scuola si avvale di titolari di corsi ufficiali di docenti designati secondo le norme di legge.

Art. 1072. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione o titolo equipollente per i laureati all'estero.

Per gli appartenenti ai paesi extracomunitari va istituita presso gli atenei un'apposita commissione che valuti di volta in volta i titoli di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 1073. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologica, fisiologia e propedeutica;
b) patologica e traumatoligica;
c) valutativa e medico-preventiva;
d) terapeutica e riabilitativa;
e) psicologica;
f) tecnico-sportiva;
g) medico-legale e assicurativa.

Art. 1074. — Gli insegnamenti relativi a ciascun area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologica, fisiologica e propedeutica:

anatomia morfo-funzionale e di superficie;
biochimica dell'esercizio fisico;
fisiologia dell'esercizio fisico;
fisiologia delle singole attività sportive;
fisiologia delle attività sportive in ambienti straordinari;
genetica, auxologia, somatometria e biotipologia;
alimentazione e dietetica applicata alle attività sportive;
biomeccanica generale e degli sport;
informatica medica e statistica.

b) Patologica e traumatologica:

patologia medica da sport e patologica medica sport compatibile;
farmacologia applicata alle attività sportive e doping;
cardiologia dello sport;
patologia ortopedica e traumatologica dello sport.

c) Valutativa e medico-preventiva:

metodologia e tecnica delle valutazioni della efficienza fisica;
elementi di semeiotica applicata allo sport;
igiene applicata alle attività sportive.

d) Terapeutica e riabilitativa:

emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva:
lo sport come prevenzione e terapia;
fisiochinesiterapia e riabilitazione funzionale.

e) Psicologica:

psicologia dello sport.

f) Tecnico-sportiva:

organizzazione e regolamentazione delle attività sportive;
teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo.

g) Medico-legale e assicurativa:

medicina legale ed assicurativa applicata alle attività sportive.

Art. 1075. — L'attività didattica comprende per ciascun anno di corso ottocento ore. Essa è organizzata in una attività didattica formale comune per tutti gli specializzandi, suddivisa per ogni anno come da tabelle allegate ed in un'attività di tirocinio professionale guidato esteso per il numero di ore necessario, per ciascun anno di corso, a raggiungere le ottocento ore previste, secondo ripartizioni stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 1076. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. La frequenza minima alle attività didattica e pratica necessaria per essere ammessi a sostenere gli esami annuali e quello finale è fissata nel 75% delle ore stabilite annualmente dal Consiglio della Scuola.

1° anno di corso:

Materie di insegnamento formale	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
anatomia dell'apparato locomotore e di superfice	30
biochimica dell'esercizio fisico	40
fisiologia dell'esercizio fisico I	30
genetica, auxologia, somatometria e biotipologia	30
informatica medica e statistica	40
Patologica e traumatologica:	
patologia ortopedica e traumatologica dello sport I	20
Tecnico-sportiva:	
organizzazione e regolamentazione delle attività sportive	20
	210
Tirocinio professionale guidato	590
Numero ore totali di corso	800

2° anno di corso.

Materie di insegnamento formale	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
anatomia dei sistemi cardiocircolatorio, respiratorio dei centri e delle vie nervose, del controllo motorio	20
fisiologia dell'esercizio fisico II	40
biomeccanica generale e degli sport	30
alimentazione e dietetica applicata agli sport	40
Patologica e traumatologica:	
patologia ortopedica e traumatologica dello sport II	30
Terapeutica e riabilitativa:	
emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva	20
Tecnico-sportiva:	
teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo I	30
	210
Tirocinio professionale guidato	590
Numero ore totali di corso	800

3° anno di corso:

Materie di insegnamento formale	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
fisiologia delle singole attività sportive	20
Patologica e traumatologica:	
patologia medica da sport e patologia medica sport compatibile I	30
cardiologia dello sport	60
Valutativa e medico-preventiva:	
Metodologia e tecnica delle valutazioni della efficienza fisica	30
elementi di semeiotica applicata allo sport	70
igiene applicata allo sport	30
Tecnico-sportiva:	
teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo II	20
	260
Tirocinio professionale guidato	540
Numero ore totali di corso	800

4° anno di corso:

Materie di insegnamento formale	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
fisiologia delle attività sportive in ambienti straordinari	20
Patologica e traumatologica:	
patologia medica da sport e patologia medica sport compatibile II	20
farmacologia applicata allo sport e doping	20
Terapeutica e riabilitativa:	
sport come prevenzione e terapia	20
fisiochinesiterapia e riabilitazione funzionale	30
Psicologica:	
psicologia dello sport	30
Medico-legale e assicurativa:	
medicina legale e delle assicurazioni applicate allo sport	30
	170
Tirocinio professionale guidato	630
Numero ore totali di corso	800

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 5 dicembre 1990

Il pro-rettore: VARVARO

91A1204

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 2 novembre 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Udito il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 18 luglio 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il secondo capoverso dell'art. 341 viene modificato come segue:

«Annualmente vengono attivate le nove materie d'insegnamento delle aree didattiche del gruppo *(a)* del primo e secondo anno e almeno quattro (rapportate all'annualità) del gruppo *(b)*. L'iscrizione alla scuola presuppone una buona conoscenza della lingua straniera, scritta e parlata. L'ammissione al secondo anno avviene soltanto se sono stati sostenuti positivamente almeno quattro esami del primo. L'ammissione all'esame di diploma avviene dopo aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti previsti dallo statuto. L'attività didattica e scientifica è completata da un tirocinio pratico presso il dipartimento di economia e merceologia delle risorse naturali e della produzione ed avrà la durata minima di trecento ore. Detto tirocinio dovrà svolgersi sotto la guida di un docente».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 2 novembre 1990

Il rettore

91A1178

DECRETO RETTORALE 12 gennaio 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 30 ottobre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 91, al punto 12 - Area della medicina clinica, nel corso integrato di farmacologia speciale viene aggiunta la disciplina: farmacologia clinica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 12 gennaio 1991

Il rettore

91A1202

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 17 dicembre 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, articoli 6 e 16;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Cagliari e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 10 ottobre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 21 - All'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di scienze politiche, sono aggiunte le seguenti discipline:

analisi economica;

contabilità regionale;

demografia storica;

diritto urbanistico;

economia applicata;

economia dei paesi in via di sviluppo;

economia regionale;

informatica giuridica;

informatica giuridica e amministrativa;

storia e istituzioni dell'Asia sud orientale;

storia dell'integrazione europea.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 17 dicembre 1990

Il rettore: CASULA

91A1176

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 11 dicembre 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di architettura dell'Università di Firenze in data 18 luglio 1989 e 12 dicembre 1989;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'area 02 (area della progettazione territoriale e urbanistica) è inserita la disciplina:

«modelli per sistemi urbanistici».

Firenze, 11 dicembre 1990

Il pro-rettore: ZAMPI

91A1203

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 7 gennaio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del 10 aprile, 31 maggio e 1° giugno 1990 rispettivamente del consiglio della facoltà di lettere e filosofia, del senato accademico e del consiglio di amministrazione;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruzione universitaria - Ufficio II) del 27 novembre 1990, n. 4775 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 31 ottobre 1990 per l'inserimento di insegnamenti complementari nei corsi di laurea in lettere e filosofia;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Al capo I - Laurea in lettere, nell'art. 31 all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

116) storia della filosofia tardo-antica;

117) storia del pensiero politico antico;

118) etnomusicologia.

Al capo II - Laurea in filosofia, nell'art. 38 all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

54) storia della filosofia tardo-antica;

55) storia del pensiero politico antico.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 7 gennaio 1991

Il rettore: RODOLICO

91A1175

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 15 febbraio 1991, n. 5/I.P.

Modificazione alla circolare 12 giugno 1989, n. 3/I.P. - Legge 22 ottobre 1988, n. 482.

A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza
Alle prefetture
Alla regione Valle d'Aosta
Al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano
Al commissariato del Governo per la provincia di Trento
Ai provveditorati agli studi
Alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro
Alle direzioni provinciali del Tesoro

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti - Segretariato generale
Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile
Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione elementare
Al Ministero della pubblica istruzione - Servizio per la scuola materna
Al Ministero della sanità - Gabinetto
Alla Ragioneria generale dello Stato
Alla Banca d'Italia - Direzione generale - Servizio rapporti con il Tesoro
Alla Ragioneria centrale degli istituti di previdenza
All'ufficio di riscontro della Corte dei conti presso gli istituti di previdenza

Con circolare 12 giugno 1989, n. 3/I.P., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1989, sono stati illustrati i riflessi operativi di alcuni provvedimenti legislativi particolarmente significativi in materia previdenziale connessi con gli ordinamenti delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.

In particolare, per quanto concerne l'applicazione della legge 22 ottobre 1988, n. 482, concernente il personale degli enti soppressi trasferiti alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato, in deroga a quanto disposto alla pag. 13, lettera *d)*, punto 4, della stessa circolare n. 3/I.P., nei casi di opzione verso altra gestione previdenziale, i contributi a suo tempo versati alle casse pensioni degli istituti di previdenza saranno, a domanda, rimborsati agli enti datori di lavoro degli optanti.

Il Ministro: CARLI

91A1219

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1991 il dott. Luigi Braga è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Astra», con sede in Mestre-Venezia, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 17 giugno 1985 in sostituzione del dott. Adriano Rota, che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico conferitogli.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1991 la dott.ssa Matarozzi Elvira è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Celmontana a r.l. - Soc. Coop.va di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 26 marzo 1985 in sostituzione del dott. D'Atti Matteo.

91A1223

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Alcide De Gasperi», in Roma

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1991 il dottor Sergio Celotto è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Alcide De Gasperi», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 3 agosto 1983 in sostituzione del dottor Specchia Luigi Salvatore.

91A1181

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana «alla memoria»

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1990, registro n. 50 Difesa, foglio n. 228, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Fondelli don Giovanni, nato il 3 giugno 1885 a Figline Valdarno. — Sacerdote, animato da purissimi sentimenti di italianità, ligio alle leggi dell'onore, non esitava a svolgere opera di ardente apostolato fra i suoi parrocchiani ed i militari sbandati. Il 4 luglio 1944, intuendo che parecchi suoi fedeli dovevano essere fucilati dai tedeschi per rappresaglia, si recava sul luogo del supplizio chiedendo di essere fucilato al posto dei condannati. Incitato e sollecitato ad allontanarsi, opponeva netto rifiuto e, incurante del richiamo, si univa ai condannati cadendo con essi trucidato. — Cavriglia, 4 luglio 1944.

Croce

Copelli Renzo, nato il 21 novembre 1924 e Pellegrino Parmense. — Valoroso combattente, subito dopo l'armistizio entrava nella Resistenza dedicando tutto sé stesso alla lotta partigiana. Nel corso del lungo e duro ciclo operativo riusciva a realizzare numerose azioni di sabotaggio che procuravano al nemico gravi perdite in uomini e in materiali. Offriva la sua vita alla Patria mentre preparava mine da impiegare contro il nemico. — Roccabianca, 30 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1991, registro n 4 Difesa, foglio n. 368, in sostituzione della medaglia d'argento al valor militare «alla memoria» concessa al partigiano combattente Delio Ricci, nato a Montefiascone l'8 marzo 1925, con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1957, è stata concessa la medaglia d'oro al valor militare «alla memoria» con la seguente motivazione:

«Giovane combattente della resistenza, pose nella diuturna lotta clandestina tutto il suo entusiasmo e cosciente spirito patriottico, segnalandosi fin dall'inizio in rischiose, ardite azioni di guerra. Catturato in combattimento manteneva fierissimo contegno, né valsero a smuoverlo minacce e lusinghe Condannato al capestro, mentre più il laccio ne stringeva il collo, trovava ancora la forza di lanciare in faccia al nemico, come supremo gesto di sfida, il grido possente di «Viva l'Italia libera». — Alto Viterbese Grossetano-Campigliola di Manciano, settembre 1943-20 maggio 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1991, registro n. 4 Difesa, foglio n. 395, in sostituzione della medaglia d'argento al valor militare «alla memoria» concessa al partigiano combattente Licio Nencetti, nato il 31 marzo 1926 a Lucignano, con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1957, è stata concessa la medaglia d'oro al valor militare «alla memoria», con la seguente motivazione:

«Giovane diciottenne animato dai più elevati sentimenti patriottici, fin dall'inizio partecipava attivamente al movimento di liberazione, organizzando una agguerrita formazione armata, alla testa della quale, con indomito coraggio e notevole perizia, svolgeva numerose e difficili operazioni di guerra contro il nemico, nel corso delle quali viene anche ferito. Catturato in una imboscata e sottoposto a snervante interrogatorio e ad atroci torture, nulla di utile rivela ai suoi aguzzini che lo condannano a morte. Il suo contegno davanti al plotone di esecuzione e talmente fiero e sublime che i componenti di questo, all'ordine di: fuoco! non hanno il coraggio di sparare contro di lui. Soltanto il comandante sparandogli in bocca con la pistola, riuscirà a far tacere la sua voce fino all'ultimo inneggiante alla libertà della Patria » — Val di Chiana-Casentino-Arezzo, settembre 1943-26 maggio 1944.

91A1222

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di economia e commercio:
matematica generale.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di ingegneria
fisica tecnica;
topografia

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di ingegneria
informatica teorica.

Facoltà di medicina e chirurgia
neurofisiopatologia.

Facoltà di ingegneria (sede di Vicenza):
applicazioni industriali elettriche;
fisica tecnica;
gestione aziendale.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di farmacia
chimica organica

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di ingegneria
linguaggi e traduttori.
robotica industriale,
teoria dei sistemi;
fisica;
fisica tecnica

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
teoria dell'informazione e della trasmissione

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Alessandria)
fisica generale I;
analisi matematica I;
teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici;
sistemi per l'elaborazione dell'informazione I;
chimica fisica;
chimica generale ed inorganica.

Facoltà di medicina e chirurgia (sede di Novara):
immunologia.

Facoltà di lettere e filosofia:
filologia greco-latina;
letteratura latina.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di ingegneria.
fisica;
azionamenti elettrici per l'automazione;
scienza e tecnologia dei materiali;
programmazione e controllo della produzione meccanica;
elementi di meccanica teorica e applicata;
oleodinamica e pneumatica.

Seconda facoltà di ingegneria (sede di Vercelli):
teoria dei circuiti elettronici;
campi elettromagnetici,
elettrotecnica;
misure elettroniche;
sistemi informativi;
dispositivi elettronici;
fondamenti di informatica.

Scuola di ingegneria aerospaziale:
gasdinamica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A1220-91A1243

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia:
grammatica latina;
educazione degli adulti.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisica generale I;
fisica generale II.

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale:
matematica generale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A1221

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Forni di Sopra, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 24 gennaio 1991 tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Forni di Sopra, con sede in Forni di Sopra (Udine), sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 17 gennaio 1991 in applicazione degli articoli 33 T.U.C.R.A. e 57, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto-legge del 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, il dott. Pietro Martini è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

91A1225

Proroga della gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Savignano Irpino

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1991 è stata prorogata la gestione straordinaria disposta per la Cassa rurale ed artigiana di Savignano Irpino, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Savignano Irpino, frazione Scalo (Avellino), ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del testo unico sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707, e dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, per il periodo massimo di sei mesi.

91A1226

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sogliano Cavour

La giunta regionale della regione Puglia con atto n. 7552 del 6 dicembre 1990 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il piano regolatore generale del comune di Sogliano Cavour adottato con deliberazioni del C.C. n. 212 del 28 febbraio 1982 e n. 69 del 7 luglio 1986.

91A1227

Variante al piano regolatore generale del comune di Bari

La giunta regionale della regione Puglia, con atto n. 7533 del 6 dicembre 1990 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al piano regolatore generale interna al P. di Z. «Poggiofranco» ed al p.p. di viabilità zone B3 e B5 adottate dal comune di Bari.

91A1228

REGIONE VALLE D'AOSTA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Morgex e Pré-Saint Didier

Con deliberazione della giunta regionale n. 219 del 18 gennaio 1991, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante n. 7 al vigente piano regolatore generale del comune di Pré-Saint Didier, adottata con deliberazione consiliare n. 64 del 27 febbraio 1989.

Copia di detta deliberazione e copia della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

Con deliberazione della giunta regionale n. 571 del 25 gennaio 1991, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante n. 5 al vigente piano regolatore generale del comune di Morgex, adottata con deliberazione consiliare n. 260 del 20 novembre 1989.

Copia di detta deliberazione e copia della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

91A1183

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200